

SENT. N.

N. 2145/2007 R.G.

1415/10

Cognome: *MARDEGHIA*

MARDEGHIA	Sen.
MARDEGHIA	Rep.
N.	F.N.

Cognome di:
MARDEGHIA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile

CONTRIBUTO
UNIFICATO

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Antonino Di Leo	Presidente
dott. Paolo Negri della Torre	Consigliere relatore
dott. Alberto Massimo Vigorelli	Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

promossa da

s.r.l., rappresentata e difesa dagli
avvocati e presso lo studio di
questa, in - viale elettivamente
domiciliata, come da procura a margine dell'atto di citazione in
appello

appellante

nei confronti di

s.a.s., rappresentata e difesa,
anche in via disgiuntiva, dagli avvocati e
come da procura a margine dell'originale dell'atto di
citazione, e presso lo studio dei medesimi, in - piazza
elettivamente domiciliata

appellata e appellante incidentale

causa nella quale i procuratori delle parti così concludevano,
all'udienza di precisazione delle conclusioni:

per l'appellante:

- come da foglio allegato

per l'appellata e appellante incidentale:

- come da fogli allegati

CORTE D'APPELLO DI MILANO

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in totale riforma della impugnata sentenza parziale del Tribunale di Como n. 546/2007 così giudicare:

Nel merito : respingere tutte le domande proposte dalla s.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso negare il diritto di recesso della stessa dalla s.r.l.

Vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario 12,50%.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

(SEZ. I - C.I. DOTTOR MARESCOTTI - R.G. N. 2145/07)

Nel procedimento tra

S.R.L. con gli avvocati

- appellante principale-

CONTRO

s.a.s. con gli avvocati

- appellata e appellante incidentale in via condizionata -

* * *

Foglio di Precisazione delle Conclusioni

S.a.s.

(da allegare al verbale d'udienza del 27 ottobre 2009)

* * *

La società **S.a.s.**, *ul supra* rappresentata,
difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che vengano accolte le seguenti

conclusioni:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, *contrariis rejesctis*,

1. Rigettare l'appello proposto da _____ e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Como n.
546/07 del 26 gennaio 2007, depositata in data 2 maggio 2007 per
le motivazioni già indicate nella prima fase di giudizio e in tale
sede da intendersi tutte riproposte;

in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale,

2. accertare e dichiarare il diritto di recesso di _____ sulla base dei motivi già tutti formulati in primo grado e in questa sede riproposti anche in via di appello incidentale condizionato in quanto non esaminati e non espressamente dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo dal Tribunale di Como.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 2 d. lgs. n. 5/2003, notificato il 22 luglio 2004, la _____ s.a.s. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como la società _____

s.r.l. chiedendo che venisse accertato il proprio diritto di recesso dalla convenuta, ai sensi dell'art. 2473 c.c., in conseguenza dell'effettuazione di un'operazione (la concessione in affitto dell'azienda alberghiera) che aveva sostanzialmente modificato l'oggetto sociale, costituito dalla gestione e dall'affitto, peraltro esclusivamente in senso attivo, di alberghi; in subordine, chiedendo che l'esistenza di tale diritto venisse accertata in relazione alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, iscritta in data 15 gennaio 2004, che, riducendo la durata della società dall'originario termine del 2100 al 2050, aveva soppresso l'ipotesi di recesso del socio in caso di società a tempo indeterminato; in ulteriore subordine, chiedendo che l'esistenza del diritto venisse affermata in relazione al disposto degli artt. 2473 e 2468, comma 4°, c.c., attesi gli effetti che l'operazione contestata, per la sua durata novennale (prorogabile per altri nove anni) e per le condizioni di ampio favore praticate all'affittuario (una società controllata e amministrata dallo stesso gruppo familiare che aveva il controllo della convenuta), avrebbe prodotto sui risultati della gestione e sugli utili; in ogni caso, con la condanna di _____

s.r.l. al rimborso della partecipazione in essa detenuta dall'attrice, previa determinazione - eventualmente anche a mezzo di c.t.u. - del valore di essa.

Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda sotto ognuno dei profili dedotti e concludendo per il rigetto della stessa.

In corso di causa veniva disposta una c.t.u. volta ad accertare il valore della quota di partecipazione.

Con sentenza non definitiva n. 546/2007, depositata il 2 maggio 2007, il Tribunale accertava il diritto di recesso dell'attrice dalla società _____, contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio per un supplemento di consulenza: osservava che, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e poiché l'anticipazione del termine di durata della società aveva eliminato una causa che giustificava il recesso del socio, essa legittimava, a sua volta, il socio non consenziente _____ a recedere dalla _____

Avverso la sentenza proponeva appello la convenuta, con atto di citazione notificato l'11 giugno 2007, sottolineando come la delibera iscritta in data 15 gennaio 2004 non avesse eliminato una causa di recesso statutaria, ma una fattispecie che era prevista direttamente dalla legge come fatto legittimante il recesso del socio, e come, d'altra parte, l'interpretazione seguita dal Tribunale si ponesse in contrasto anche con la norma di cui al comma 5° dell'art. 2473, laddove è previsto che il _____

dipendente dalla volontà delle parti, manifestatasi nel senso di stabilire che la società dalle medesime costituita avesse durata a tempo indeterminato e attuata mediante l'inserimento della relativa previsione nell'atto costitutivo.

Né la conclusione sembra meno attendibile per il fatto che il diritto di recesso, pur dipendente dalla espressione della volontà delle parti, trovi la sua sede e la sua fonte immediata nella norma, essendo chiaro che le parti, stabilendo che la società avesse durata a tempo indeterminato, hanno con ciò stesso previsto e accettato le conseguenze che a tale pattuizione la legge ricollega, e cioè il diritto del socio di recedere in ogni momento.

D'altra parte, se il fine della disciplina, di cui al 1° comma dell'art. 2473, è quello di riconoscere il diritto di recesso del socio in tutti i casi in cui si verifichi un'alterazione o modificazione del programma sociale originario cui egli ha inteso aderire, entrando a far parte della società, e ciò per un ampio e articolato insieme di fattispecie (di ordine oggettivo e soggettivo), non vi è dubbio che tale ratio sia immediatamente riconoscibile anche nel caso delineato nel comma 2° del medesimo articolo, posto che anche la riduzione della durata (da durata a tempo indeterminato a durata a tempo determinato) è tale da incidere su quel programma, facendo venir meno la garanzia per il socio di poter recedere "in ogni momento" già fosse sembrato conveniente farlo.

Non può neppure ritenersi, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, che l'interpretazione adottata contrasti con la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2473 c.c., laddove è stabilito che il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima (ovvero se è deliberato lo scioglimento della società).

La "revoca", infatti, è l'atto con il quale la società pone nel nulla la propria precedente delibera che legittimava il recesso e non è, pertanto, sovrapponibile ad una delibera (come quella oggetto di causa) che, anticipando la durata della società, è modificativa, sul punto, del contenuto dello Statuto sociale.

Sembra peraltro improprio, costituendo una forzatura della norma sul piano teleologico, ritenere che il legislatore abbia con essa voluto incoraggiare l'eliminazione di tutte quelle cause che, determinando contrasti all'interno della compagine sociale, potevano legittimare il recesso dei soci.

La chiave di lettura così proposta delinea invero un *favor* per la coesione sociale di una società a responsabilità limitata che è smentito, in primo luogo, dall'ampiezza delle possibilità di uscita assicurate al socio non consenziente e che - come già accennato - comprendono una pluralità di fattispecie, relative sia al cambiamento dell'oggetto e del tipo sociale, sia alla stessa condizione del socio all'interno della società; un *favor* inoltre che appare difficilmente compatibile con la maggiore difficoltà "strutturale", legata al tipo di società, cui va incontro il socio di s.r.l. che decida di collocare sul mercato le proprie quote di partecipazione.

In realtà, la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. introduce un meccanismo formale di ricomposizione dei contrapposti interessi, garantendo che la soppressione della causa legittimante il recesso, attuata con la delibera di revoca, non lasci in vita il diritto che ne era conseguito, il cui esercizio, una volta privato di base giustificatrice e ripristinata l'integrità del programma sociale, risulterebbe soltanto di inutile pregiudizio alla sopravvivenza dell'ente. Dal rigetto del gravame consegue la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota allegata, in complessivi euro 12.257,75 già comprensivi di rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cpa.

p.q.m.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato l'11 giugno 2007, da s.r.l. nei confronti di s.a.s. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Como n. 546/2007, depositata il 2 maggio 2007, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita

r e s p i n g e
l'appello proposto e, per l'effetto

c o n f e r m a
la sentenza impugnata;

c o n d a n n a
l'appellante a rifondere a s.a.s. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 12.257,75 già comprensivi di rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 gennaio 2010.

Il Presidente
(dott. Antonino Di Leo)

Il Consigliere estensore
(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

IL CANCELLIERE C1
Concetta Malidona
Malidona

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 12 MAG 2010

IL CANCELLIERE C1
Concetta Malidona
Malidona